



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 505 del 08.11.2018

IL SINDACO

PREMESSO:

- che per le motivazioni ampiamente illustrate nell'ordinanza n. 460 del 17/10/2018 si è ritenuto necessario, in via precauzionale, adottare un complesso di misure tese a conseguire un miglioramento della qualità dell'aria;
- che intervenute esigenze, in particolare connesse all'obbligo di effettuare il Censimento ISTAT, hanno reso necessaria la modifica della predetta ordinanza.

VISTO:

- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità, dal Dirigente del Settore Ambiente e dal Comandante di Polizia Municipale;
- gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;
- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;
- l'art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
- vista la determina dirigenziale n. 29 del 31/08/2018 con la quale venivano individuati i rilevatori ISTAT.

A parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 460 del 17/10/2018,

ORDINA

1) che il divieto della circolazione per 30 giorni consecutivi, a partire dal giorno 22/10/2018, non si applica ai rilevatori ISTAT, nominati con D.D. n. 29 del 31/08/2018 e ss.mm. eii., ed agli over 65 anni.

Il suddetto divieto è valido su tutto il territorio cittadino, fatta eccezione per le strade di seguito indicate: il tratto dell'Autostrada A16, la Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa e Strada Comunale Capuccini (Bonatti), la SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotonda, il tratto di SP 70 tra le due rotonde, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma.

Il divieto di circolazione dei veicoli di seguito elencati vige dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00:

Tipo di Veicolo	Categoria	Orario	Aree
Tutti gli autoveicoli e motoveicoli ad esclusione di quelli per servizio pubblico, interventi di emergenza, dei residenti e dei veicoli ad alimentazione ibrida (metano, gpl) ed elettrici	Diesel: Euro 0 - 1 - 2 - 3 Benzina: Euro 0 - 1 - 2	9.00 - 12.30 15.00 - 19.00	Centro urbano

Dalla limitazione alla circolazione, di cui al presente punto, sono esclusi:

- gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o cinque posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati per 2/3 posti, oppure con almeno il 60% dei posti effettivamente occupati, se omologate per più di cinque posti (car-pooling);
- i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- i veicoli funzionanti a metano o GPL;

- gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve, i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

DISPONE

- che restino in vigore tutte le ulteriori disposizioni e sanzioni contenute nell'Ordinanza Sindacale 460 del 17/10/2018 e nella successiva Ordinanza di rettifica ed integrazione n. 465 del 19 ottobre 2018;
- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.
- la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia Forestale, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'ARPAC, all'ASL di Avellino, all'A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.

AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.



F.TO IL SINDACO

dott. Vincenzo Ciampi